



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Oggetto: Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi e lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2022 e 2023.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO

PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;
- VISTO il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n.34, recante "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afte epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche";
- VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1, su "Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna" e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.121 del 24 ottobre 1986;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n.833, su "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- VISTA l'ordinanza del Ministero della Sanità 6 ottobre 1984, recante "Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea";
- VISTA la Legge Regionale n.6 del 5 febbraio 1982;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n.270 su "Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.421";
- VISTA la Legge 2 giugno 1988, n.218, recante "Misure per la lotta contro l'afte epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
- VISTO il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n.298, su "Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n.218, recante misure per la lotta contro l'afte epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.317, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali";
- VISTO il Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, n.587, su "Regolamento concernente modificazioni al regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n.218";

- VISTI la Legge Regionale 4 agosto 2008, n.12, su "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffi", ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n.270, e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15 e l'articolo 13 della Legge Regionale 17 Dicembre 2012, n.25, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi";
- VISTO il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n.106, su "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n.183";
- VISTI i Regolamenti (CE) n.852/2004, n.853/2004, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali lungo la catena alimentare (cosiddetto "pacchetto igiene");
- VISTO il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n.54, Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;
- VISTO il D.A.I.S. 21 novembre 2005, n.42, su "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali";
- VISTI la Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini ed il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.122, di attuazione della suddetta Direttiva;
- VISTO il Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento 2002/1774/CE;
- VISTO il Regolamento (UE) n.142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento (CE) n.1069/2009;
- VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione n.709/2014/UE del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, che abroga la Decisione di esecuzione della Commissione 2014/178/UE;
- VISTO il Piano Nazionale delle emergenze epidemiche e il relativo Manuale operativo delle Pesti suine anno 2021;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.47/3 del 25 novembre 2014, che istituisce un Comitato ristretto di indirizzo e una Unità di Progetto per la eradicazione della Peste suina africana dalla Sardegna;
- VISTA la Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2014, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della Peste suina africana";
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- VISTA la legge regionale n.28 del 2 agosto 2018, recante "Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda";
- VISTA la determinazione n.20, protocollo n.698 del 12.11.2018 secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste suina africana, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi e lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2018;
- VISTO Il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTI il Regolamento UE 2017/625 e i Decreti Legislativi 23, 24 e 27 del 02/02/2021 "Disposizioni per l'adeguamento della Normativa Nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a, b, c, d ed e della Legge del 4/10/2019 n.117";

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della Peste suina africana;

VISTA la delibera di GR n. 36/51 del 31.8.2021 e il relativo Allegato "Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia e Piano di eradicazione in Regione Sardegna per il 2021-2022";

RICORDATO di aver adottato specifici provvedimenti per dare attuazione ad alcune misure relative al controllo della Peste suina africana nei suini domestici e lungo la filiera di produzione delle carni suine previste dal suddetto Programma straordinario di eradicazione della malattia, con la determinazione n. 18/662 del 25.10.2018 che ha sostituito integralmente e abrogato le determinazioni precedenti;

VISTA la propria determinazione protocollo n.0024068 del 14.09.2021 sulla macellazione a domicilio per auto consumo familiare;

SENTITA l'Unità di Progetto per l'eradicazione della Peste suina africana,

DETERMINA

Articolo 1

Ambito e finalità

Il presente provvedimento:

- a) rende obbligatorie per gli anni 2022 e 2023 alcune misure relative ai suini domestici, alle loro carni e loro prodotti, previste dal programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana (qui di seguito denominata "PSA") in Sardegna, approvato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n.36/51 del 31.8.2021 in premessa, sul controllo della PSA, identificazione dei suini e registrazione delle aziende suinicole, movimentazione e commercio dei suini e dei loro prodotti e sottoprodotti;
- b) individua, laddove opportuno, i soggetti che in ambito regionale sono responsabili dell'applicazione delle misure e della legislazione di cui al punto a), e stabilisce le modalità della loro attuazione in modo da assicurare un efficace coordinamento tra i soggetti coinvolti e la massima sinergia delle loro azioni;
- c) ha come obiettivo quello di eradicare la PSA dalle aziende suinicole in tutto il territorio regionale, assicurare la tutela sanitaria del patrimonio suinicolo regionale ed extra-regionale, facilitare il commercio delle carni suine e dei prodotti di origine suina conformi ai requisiti sanitari stabiliti dalla legislazione nazionale e dell'Unione Europea, anche al di fuori dal territorio regionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Articolo 2

Definizioni

Oltre a quanto riportato nella legislazione nazionale e dell'Unione Europea richiamata in premessa, ai fini del presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

- a) **“allevamento confinato semibrado”**: la pratica di allevamento che comporti la detenzione di suini all'aperto in spazi confinati di superficie non superiore a 10 ettari, che per via della separazione esistente tra detta struttura e l'esterno, realizzata grazie a recinti o altri manufatti, non sia accessibile da parte di altri suini presenti al di fuori di detto allevamento o da cinghiali selvatici. Il carico sostenibile è di 15 quintali per ettaro;
- b) **“qualifica sanitaria”**: qualifica attribuita alle aziende suinicole a seguito della verifica dei requisiti sanitari, come specificato all'articolo 8;
- c) **“zona soggetta a restrizioni I”**: un'area di uno Stato membro elencata nell'Allegato 1, parte I, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 con una delimitazione geografica precisa, sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie e confinante con le zone soggette a restrizioni II o III;
- d) **“zona soggetta a restrizioni II”**: un'area di uno Stato membro elencata nell'Allegato 1, parte II, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie;
- e) **“zona soggetta a restrizioni III”**: un'area di uno Stato membro elencata nell'Allegato 1, parte III, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie;
- f) **“azienda sanitaria competente”**: Azienda sanitaria locale competente per territorio della Sardegna (ASL);
- g) **“maiali bradi”**: animali domestici della specie suina non identificati e non riconducibili ad un proprietario o detentore, non tenuti o allevati in azienda registrata che vivono allo stato brado.

Articolo 3

Obblighi e competenze

1. L'Unità di Progetto (UdP) è responsabile della proposta del piano di eradicazione annuale che è predisposto in collaborazione con il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare. Coordina tutte le attività delle strutture dell'Amministrazione regionale impegnate nel contrasto e nell'eradicazione della PSA, compresi i Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, impegnate nel contrasto e nell'eradicazione della PSA, e si adopera per assicurare la massima sinergia di tutti gli interventi messi in atto a livello regionale e locale finalizzati al miglioramento dello stato sanitario e del benessere dei suini e al rilancio del settore suinicolo della Sardegna. Nello specifico, il responsabile dell'UdP coordina i Servizi Veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, delle strutture sanitarie pubbliche e delle strutture amministrative e tecniche della Regione, nonché degli enti territorialmente competenti, al fine di garantire la gestione unitaria e integrata di tutti gli adempimenti connessi alla profilassi e all'eradicazione della PSA, ai sensi del piano d'azione straordinario, che attua la relativa legislazione nazionale e dell'Unione europea ed i piani approvati dalla Commissione europea.
2. L'UdP si rapporta con gli altri Assessorati per gli aspetti di loro competenza relativi alla lotta ed eradicazione della PSA.
3. L'UdP, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 25.11.2014 n.47/3 e alla Legge



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Regionale 17 Dicembre 2014 che stabilisce "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della PSA", è deputata, per il tramite del Responsabile, al coordinamento delle strutture amministrative e tecniche della Regione e degli enti territorialmente competenti ai fini della gestione unitaria e integrata di tutti gli adempimenti connessi alla eradicazione della PSA. Inoltre impartisce indirizzi vincolanti per disciplinare l'attività venatoria con specifico riferimento alla caccia al cinghiale, secondo quanto riportato nel IV provvedimento attuativo del Piano di Eradicazione, ivi comprese eventuali restrizioni a tale attività nonché per il relativo controllo numerico della popolazione, per la movimentazione delle carcasse e per lo smaltimento dei residui di macellazione.

4. L'UdP si avvale del Coordinamento e del Gruppo di intervento Veterinario (GIV), composto da squadre specializzate formate da veterinari e ausiliari.

5. L'UdP per il Coordinamento operativo dei Servizi veterinari si avvale della figura del coordinatore, individuato con Deliberazione n.47/3 del 24.09.2020.

6. Sulla base della pianificazione e successiva programmazione annuale delle attività inerenti il Piano di eradicazione della PSA della Sardegna e dei conseguenti provvedimenti, il coordinatore dei servizi veterinari presidia il raggiungimento degli obiettivi del presente provvedimento da parte dei Servizi Veterinari attraverso: attività di monitoraggio, di valutazione e successivo reporting quadrimestrale all'UdP. Per tali attività si avvale anche del supporto dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR).

7. L'UdP può avvalersi dalle squadre specializzate GIV opportunamente gestite dalla figura del coordinatore dei servizi veterinari. Il GIV compie azioni di supporto, verifica e controllo sulle aziende suine e sugli operatori del settore alimentare della Regione Sardegna.

8. L'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale - Direzione Generale della Sanità Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare collabora insieme alla UdP nella predisposizione del Piano di eradicazione annuale. Svolge inoltre attività di coordinamento e vigilanza nei casi assegnati all'unità di crisi regionale dal piano per le emergenze di tipo epidemico, ivi incluse le attività di controllo ufficiale svolte a livello locale dai Servizi Veterinari delle ASL.

9. L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente collabora nelle misure inerenti la fauna selvatica, mediante il Servizio Tutela della Natura.

10. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), è competente per le funzioni di polizia forestale e di lotta al pascolo brado.

11. L'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale è responsabile delle misure di incentivazione e promozione dell'allevamento suinicolo, recentemente istituite con la Legge regionale n.15 del 17 novembre 2010. Inoltre è competente per l'iter autorizzativo sui pascoli comunali gravati da usi civici (L.R. n.12 del 14 marzo 1994).

12. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Sardegna sono responsabili della attuazione delle misure di monitoraggio, sorveglianza ed eradicazione della PSA, dei controlli ufficiali stabiliti nel presente provvedimento e dalla normativa nazionale ed europea richiamata in premessa, nonché delle verifiche di efficacia sui controlli ufficiali e delle attività di implementazione e monitoraggio periodico dei sistemi informativi (SIMAN, BDN, SANAN, SINVSA e SISAR), fatta eccezione per le attività di cui all'articolo 5.

13. Il personale del CFVA e dell'Agenzia Forestas della Sardegna, i Servizi Veterinari dell'ASL, gli appartenenti alle Forze di Polizia ai corpi di Polizia Locale e alle Compagnie Barracellari sono responsabili della segnalazione dei suini non confinati di cui all'articolo 5.

14. Il CFVA e le Compagnie Barracellari, assieme alle Forze di Polizia, collaborano, secondo le disposizioni dettate dall'Autorità di pubblica sicurezza, all'assistenza alle squadre d'intervento preposte all'abbattimento di cui all'articolo 5, ai fini dell'ordine e sicurezza pubblica.

15. L'Agenzia Forestas è responsabile dell'assistenza alle squadre d'intervento preposte



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

all'abbattimento di cui all'articolo 5.

Articolo 4

Autorità competenti locali

1. Ai Servizi Veterinari delle ASL della Sardegna compete:
 - L'esecuzione delle attività previste dal Piano di Eradicazione, cui prelievi e controlli per PSA;
 - La gestione delle attività connesse al controllo della PSA nei territori di loro competenza;
 - La denuncia e la notifica dei sospetti e delle conferme di focolaio tramite l'Allegato 10, nonché l'avvio e l'esecuzione delle indagini epidemiologiche dei casi di PSA confermati, tramite l'allegato 12;
 - L'attuazione di tutte le procedure previste dal Manuale Operativo PSC/PSA in caso di focolaio;
 - La rendicontazione delle attività inerenti la malattia agli Assessorati regionali competenti;
 - La verifica dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale (BDN).
2. In caso di evoluzione epidemica dell'infezione, è prevista l'attivazione dell'Unità di Crisi Regionale e dell'Unità di Crisi Locale (UCL). L'Unità di Crisi Regionale, è istituita e coordinata dal Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, in accordo con quanto previsto dal Manuale delle Emergenze e dal Manuale Operativo delle pesti suine.
3. Le UCL, sono istituite con atto formale da parte delle ASL, con funzione di coordinamento delle azioni inerenti l'estinzione dei focolai e di controllo nelle zone di protezione e di sorveglianza.
4. Il responsabile del Servizio di Sanità animale della ASL coordina l'UCL. Ogni qualvolta si verifichi un focolaio nel territorio di propria competenza, il responsabile del Servizio di Sanità animale convoca l'UCL e trasmette al Servizio Prevenzione Regionale e all'UdP entro dieci giorni il relativo verbale. Inoltre il responsabile del Servizio di Sanità animale della ASL cura l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in proposito, secondo le modalità di cui al Manuale Nazionale delle Emergenze ed al Manuale Operativo delle Pesti Suine.

Articolo 5

Attività di contrasto al pascolo brado e all'allevamento di suini illegalmente detenuti sia in terre pubbliche che in ambiti privati

1. Al fine di attuare il Programma straordinario di eradicazione della PSA per il 2022-2023, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 54/2004, ed a norma del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, del Regolamento 2020(689), è vietata in tutto il territorio regionale qualsiasi forma di allevamento di maiali non registrati ai sensi della normativa vigente nonché il pascolo dei suini tenuti in spazi all'aperto non confinati o comunque in modo tale da non prevenire in modo efficace la promiscuità tra detti suini ed altri suini mantenuti in aziende diverse e/o con cinghiali selvatici e/o con altri maiali bradi, sia nelle terre pubbliche che in ambiti privati.
2. Il CFVA, provvede a segnalare all'UdP, e contestualmente ai Servizi Veterinari delle ASL competenti per il territorio, eventuali avvistamenti di suini tenuti al pascolo non confinato e/o di maiali bradi, mediante il modello Allegato 24.
3. In caso di avvistamento di maiali bradi o di suini di cui al primo comma non identificati in conformità alla normativa vigente ed a quanto previsto dall'articolo 6 del presente provvedimento, o comunque nei casi in cui non sia individuato il proprietario di tali animali, il Responsabile dell'UdP ordina il loro depopolamento, tramite abbattimento ed organizza le squadre d'intervento o gli altri soggetti a ciò preposti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

4. Qualora sia possibile identificare un proprietario o si rivendichi la proprietà di suini non identificati o di maiali detenuti al pascolo brado in tempi antecedenti all'esecuzione dell'ordine di cui al comma 3, si procede ad erogare le sanzioni previste dalla normativa vigente e si dispone l'obbligo immediato di provvedere, a cura del proprietario, di rinchiudere gli animali in idonee strutture provviste di adeguate misure di biosicurezza. Il proprietario inoltre deve collaborare al fine di sottoporre gli animali ai controlli previsti dall'articolo 8. In caso di non ottemperanza, o comunque qualora non sussistano immediate e permanenti condizioni di rispetto del comma 1, gli animali in questione saranno sottoposti alle azioni di depopolamento secondo quanto previsto al comma 3.

5. Le misure sopra riportate si applicano anche nel caso di suini al pascolo non confinato regolarmente registrati.

Articolo 6

Anagrafe delle aziende, identificazione dei suini e registro aziendale

1. I soggetti che intendano aprire una nuova attività di allevamento di suini devono presentare domanda (DUAAP) al SUAP competente che provvederà ad inoltrare l'istanza al Servizio Veterinario dell'ASL competente per il territorio, entro 2 giorni dalla sua presentazione. I Servizi Veterinari dell'ASL entro 10 giorni dalla trasmissione dell'istanza da parte del SUAP, o dei soggetti interessati, provvedono, se non ancora attribuito, all'assegnazione del codice aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 317/1996, e registrano l'azienda e/o l'allevamento nella BDN, di cui al D.Lgs. 196 del 22 maggio 1999, avendo cura di riportare tutte le informazioni di cui all' Allegato 1 del D.Lgs. 200/2010 relative alla struttura zootecnica, orientamento produttivo e modalità di allevamento.

2. Il codice aziendale, di cui al DPR 317/1996, deve essere riportato a cura del detentore degli animali mediante tatuaggio nel padiglione auricolare sinistro dei suini entro i 70 giorni di età, o comunque prima di lasciare l'azienda. Nel caso in cui l'orecchio sia pigmentato e il tatuaggio risulti illeggibile o poco visibile, in aggiunta dovrà essere applicata anche una marca auricolare riportante il codice aziendale.

3. Nei suinetti destinati ad essere macellati prima dell'età di 70 giorni, al fine di migliorarne la tracciabilità, l'Autorità competente autorizza i seguenti metodi di identificazione: gli animali devono essere identificati con un tatuaggio posto sull'orecchio sinistro e con un marchio auricolare indicante il codice aziendale apposto sull'orecchio destro. Il marchio auricolare è di materiale inalterabile a prova di manomissione e facilmente leggibile ed è progettato in modo da rimanere fissato all'animale senza nuocerli. Il marchio auricolare deve riportare almeno il codice del paese a due lettere e il codice di identificazione dell'azienda di nascita. Tale misura prevede un periodo transitorio di 60 gg dalla data di adozione del presente provvedimento.

4. Nei suini destinati alla riproduzione, in aggiunta all'apposizione del tatuaggio, deve essere applicata una marca auricolare riportante il numero individuale di cui al numeratore nazionale. Al fine di evitare la duplicazione delle pratiche di identificazione, solo per i suini iscritti ai libri genealogici, registri anagrafici e registri ibridi si considera valida l'identificazione individuale dei riproduttori attuata secondo le previsioni del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico e del disciplinare dell'albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi gestiti dall'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS). Il numero identificativo dei riproduttori è riportato nel registro individuale che sarà parte integrante del registro aziendale, di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 200/2010. Fermo restando l'obbligo di identificare gli animali tramite l'apposizione sull'orecchio sinistro del codice aziendale a mezzo tatuaggio, e nel caso marca auricolare, l'applicazione del marchio in plastica riportante il codice individuale al padiglione auricolare destro dei riproduttori avverrà all'atto della prima monta o intervento fecondativo dei riproduttori stessi, ivi compreso l'obbligo di sostituire il marchio, con il relativo duplicato, qualora questo sia divenuto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

illeggibile o sia andato smarrito. I codici identificativi individuali degli animali devono essere riportati in BDN direttamente dal detentore degli animali o dal proprio delegato, utilizzando l'apposita funzionalità predisposta nel sistema, entro sette giorni dall'applicazione del marchio auricolare. I predetti codici identificativi individuali dovranno essere riportati, inoltre, nel registro cartaceo individuale dei capi da riproduzione. Deve, altresì, essere riportato il codice individuale nelle registrazioni delle movimentazioni, nel modello IV informatizzato, e in tutte le certificazioni che riguardano gli animali che sono identificati con tale modalità.

5. Ai sensi del D.Lgs. 200/2010 e del presente provvedimento attuativo, i proprietari o detentori di suini hanno l'obbligo di:

- i. assicurare che la propria azienda sia registrata nella BDN;
- ii. che i suini della propria azienda siano identificati come indicato nei commi 2 e 3;
- iii. mantenere e aggiornare un registro aziendale di carico e scarico dei suini conforme all' Allegato 1 nel quale registrare le movimentazioni in entrata ed in uscita dall'allevamento entro 7 giorni dall'evento, e registrare le nascite e le morti entro 7 giorni dall'evento; in aggiunta all'anagrafe individuale dei riproduttori già obbligatoria sono previsti due censimenti con la registrazione in BDN delle nascite/decessi.
- iv. Gli allevatori dovranno registrare entro 7 gg. nella BDN i dati relativi alla:
 - a. consistenza totale dell'allevamento rilevata al 31 marzo, 30 giugno, 31 dicembre (suini presenti di età superiore a 70 giorni);
 - b. totale nascite/decessi al 31 marzo relativi all'anno civile precedente, al 30 giugno e al 31 dicembre dell'anno in corso;
 - c. numero di riproduttori, quando presenti, specificando il numero di verri, scrofe (dal primo parto) e scrofette (dal primo intervento fecondativo);
 - d. movimentazione degli animali come indicato all'articolo 9, commi 1 e 2.

Le registrazioni nella BDN di cui al punto d) è a carico del detentore/proprietario dei suini o di un suo delegato. Sono tenuti ai suddetti obblighi anche coloro i quali detengano un solo suino destinato ad autoconsumo in ambito familiare.

6. I Servizi Veterinari dell'ASL competenti per territorio, a seguito della presentazione della richiesta ai sensi del comma 1 per la realizzazione di una nuova attività di allevamento suinicolo, effettueranno, mediante apposito sopralluogo, la verifica delle dichiarazioni, delle condizioni igienico-sanitarie e di biosicurezza previste all'articolo 7, e procederanno all'emanazione dei provvedimenti prescrittivi o interdittivi ritenuti necessari entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. In particolare, qualora i Servizi Veterinari ravvisino delle non conformità che possono essere sanate, assegneranno un termine al detentore per effettuare le modifiche necessarie. Qualora il predetto termine decorra infruttuosamente, ovvero non sia possibile conformare le irregolarità riscontrate alla normativa, il Servizio Veterinario emanerà un provvedimento interdittivo e non si concederà l'autorizzazione alla realizzazione della attività di allevamento suinicolo.

7. Ai sensi del comma 11, dell'articolo 9 del D.Lgs. 200/2010, qualora presso un'azienda nel corso del primo accertamento successivo all'attribuzione del codice aziendale, di cui al comma 1, i Servizi Veterinari accertino l'esistenza di violazioni che possano essere sanate nell'immediato garantendo comunque l'identificazione sicura degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione della violazione accertata, fissando un termine non superiore a quindici giorni. Se il detentore ottempera entro il termine fissato a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione, le sanzioni relative alle violazioni contestate sono estinte.

8. I Servizi Veterinari che accertino l'esistenza di altre violazioni che possono essere sanate, prescrivono al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione della violazione accertata, fissando un termine sulla base delle non conformità riscontrate. Se il detentore ottempera entro



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

il termine massimo di 6 mesi a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione, la non conformità si riterrà risolta. Qualora il predetto termine decorra infruttuosamente, ovvero non sia possibile conformare le irregolarità riscontrate alla normativa, il Servizio Veterinario emanerà un provvedimento interdittivo e adotterà i provvedimenti necessari ai fini della macellazione o depopolamento.

9. Per quanto riguarda il ravvedimento operoso ai fini dell'emersione delle aziende non registrate, si fa riferimento al DAIS n. 0003999/DecA/38 del 21.10.2016.

Articolo 7

Programma di controlli ufficiali nelle aziende suinicole

1. Le attività di cui al presente Piano di Eradicazione sono applicate all'intero territorio della Regione Sardegna. Il Piano di Eradicazione ha l'obiettivo generale di prevenire e contrastare la circolazione del Virus della PSA nei suini domestici e selvatici, e dimostrare la completa eradicazione dell'infezione da tutto il territorio regionale. Nello specifico il Piano di Eradicazione si pone come obiettivo relativo ai suini domestici quello di mantenere il favorevole andamento epidemiologico, nelle popolazioni domestiche e nei suini selvatici quello della progressiva riduzione dell'area infetta attraverso la dimostrazione di assenza di circolazione virale nelle metapopolazioni di cinghiali. L'obiettivo finale è quello di dimostrare la completa eradicazione dell'infezione da tutto il territorio regionale e da tutte le popolazioni target coinvolte nel ciclo epidemiologico della malattia.

2. Il piano di controlli (Allegato 5) interessa tutte le aziende suinicole, categorizzate in base al rispetto dei criteri sanitari (esito dei test clinici e di laboratorio) al livello di biosicurezza, ai parametri riproduttivi, e classificate dall'OEVR in base al livello di rischio.(Allegato 2).

3. Sono contemplate due tipologie di aziende sotto il profilo dello stato sanitario:

- i. *azienda certificata per PSA*: azienda indenne da PSA e sottoposta a un controllo ufficiale conforme per tutti i parametri considerati;
- ii. *azienda controllata per PSA*: azienda indenne da PSA e sottoposta a controllo ufficiale da parte del servizio veterinario localmente competente, il cui esito è risultato conforme per i parametri clinici e sierologici, ma non conforme per parametri di biosicurezza oppure per i requisiti relativi all'anagrafe e parametri riproduttivi.
- iii. *azienda con stato sanitario non controllato*: azienda non ancora sottoposta a controllo ufficiale da parte del servizio veterinario localmente competente;
- iv. *azienda infetta da PSA*: azienda in cui è stato notificato un focolaio di PSA e soggetta a misure di restrizione in quanto non ancora estinto.

4. I servizi veterinari, fatte salve le misure da attuarsi in caso di conferma o di sieropositività per PSA, attribuiscono o confermano alle aziende suinicole una delle due qualifiche sanitarie. Considerato quanto sopra, il piano si basa sui seguenti cardini principali:

- i. L'applicazione delle prescrizioni utili a risolvere le non conformità rispetto agli standard di biosicurezza e parametri riproduttivi rilevate nelle aziende controllate, e il conseguente raggiungimento della qualifica di azienda certificata per tutti gli allevamenti;
- ii. La sorveglianza a campione delle aziende certificate per verificare il mantenimento degli standard richiesti dalla categoria.

5. Ai fini della pianificazione delle attività di controllo di cui al presente piano 2022- 2023 si è tenuto conto della attività svolta nel corso degli ultimi tre anni e finalizzata alla certificazione delle aziende, e dell'analisi del rischio puntuale per azienda, secondo quanto riportato nell'Allegato 2. Il campione totale di aziende da controllare dovrà essere così ripartito:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- **Tutte le 3337 aziende con qualifica sanitaria di controllata,**
- **470 aziende certificate** selezionate con un campionamento random, tra le 1475 ricadenti all'interno della zona infetta;
- **685 aziende certificate** selezionate con un campionamento random, tra le 6664 ricadenti fuori dalla zona infetta.

6. Le aziende certificate non estratte manterranno la qualifica fino a nuova estrazione e di conseguenza sino al controllo ufficiale del Servizio veterinario. Il mantenimento della qualifica è riservato anche alle aziende certificate su cui non è stato possibile effettuare un controllo ufficiale nel 2021.

7. Nelle aziende controllate le prescrizioni per non conformità possono essere reiterate solo per una seconda volta. Nel caso in cui al successivo controllo le prescrizioni risultassero non risolte, dovrà essere attuato un programma di macellazione per tutti i capi presenti entro tre mesi o, in subordine, il depopolamento dell'intero allevamento.

8. I codici aziendali che costituiranno il campione random delle aziende certificate da sottoporre a controllo saranno estratti dall'OEVR dando priorità alle aziende certificate in fascia C (Allegato 2), e forniti dal Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare alle ASL per la programmazione annuale. Gli stessi criteri saranno utilizzati per l'organizzazione dei controlli da attuarsi nel 2023, coerentemente con l'evolversi della situazione epidemiologica.

9. In sede di vigilanza, ai fini dell'acquisizione o del mantenimento della qualifica di azienda certificata, i Servizi Veterinari si avvalgono della check list (Allegato 7), conforme al dettato del presente piano per la valutazione del livello di anagrafe, benessere animale, biosicurezza e parametri riproduttivi degli allevamenti. Contestualmente applicano la sorveglianza clinica, virologica e sierologica delle aziende oggetto di monitoraggio. L'applicazione delle misure sopraesposte è supportata dall'implementazione dell'identificazione individuale dei riproduttori suini che si aggiunge alle norme nazionali in tema di anagrafe zootecnica.

10. Nelle aziende di suini domestici un'ulteriore sorveglianza è legata alle macellazioni ad uso familiare che devono essere condotte sotto controllo sanitario: in sede di macellazione devono essere raccolti i campioni per i test sierologici per la PSA e le carni possono essere quindi consumate solo dopo l'acquisizione di un esito favorevole.

I controlli ufficiali del Piano dovranno prevedere almeno:

- a. la visita clinica dei suini secondo quanto stabilito dall'allegato 5 e dall'allegato 3;
- b. la verifica del rispetto da parte del proprietario o detentore dei suini degli adempimenti previsti in materia di anagrafe suina;
- c. la verifica del rispetto da parte del proprietario o detentore dei suini delle norme sul benessere animale di cui al D.Lgs. 122/2011 e degli ulteriori parametri indicati nel protocollo riportato nell' Allegato 4;
- d. la verifica della sussistenza in azienda dei requisiti di biosicurezza proporzionati alla consistenza dell'allevamento così come indicato nell'Allegato 4;
- e. la verifica dei parametri riproduttivi e degli adempimenti previsti nell'articolo 6, comma 5.
- f. ove previsto prelievi ematici ai fini di un controllo di laboratorio per PSA, da inviare all'IZS accompagnati dal modulo di richiesta specifico riportato nell' Allegato 6;
- g. il controllo ufficiale sarà effettuato mediante utilizzo della lista di riscontro di cui all'Allegato 7;
- h. successivamente i Servizi Veterinari provvederanno ad inserire nel registro aziendale il censimento rilevato ed, entro 7 giorni dall'effettuazione del controllo, la registrazione in BDN.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Articolo 8

Qualifica sanitaria delle aziende suinicole

1. A seguito dei controlli ufficiali, i Servizi Veterinari dell'ASL, fatte salve le misure da attuarsi in caso di conferma o di sieropositività per PSA, attribuiranno alle aziende suinicole una delle due qualifiche sanitarie, come riportato nell'articolo 7.

E' fatta salva la possibilità per i Servizi Veterinari delle ASL, direttamente o su indicazione del Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare in accordo con l'OEVR, di disporre controlli ufficiali più frequenti sulla base della situazione epidemiologica locale, della frequenza delle movimentazioni di suini da e per le aziende in questione e dei risultati delle verifiche periodiche effettuate sullo stato di implementazione in BDN - Anagrafe suina.

2. Le Aziende certificate per PSA, declassate ad Azienda controllata per PSA in seguito a un controllo ufficiale con esito sfavorevole, possono riacquisire la loro qualifica solo a seguito di un successivo controllo ufficiale (follow-up) favorevole che attesti la risoluzione delle non conformità evidenziate e confermi l'esito favorevole del controllo per tutti i parametri indicati nel protocollo riportato nell' Allegato 7. Laddove si sospetti che le non conformità rilevate possano aver favorito un'eventuale introduzione del virus della PSA, i suini allevati dovranno essere sottoposti anche a un controllo sierologico in conformità con le indicazioni riportate nell' Allegato 5.

3. Ogni proprietario o detentore dei suini detenuti nelle aziende con qualifica sanitaria di "Controllata per PSA" ha l'obbligo di adempiere alle prescrizioni impartite dai Servizi Veterinari e di risolvere, nel contempo, le non conformità evidenziate nei precedenti controlli ufficiali al fine del raggiungimento della qualifica sanitaria di Azienda Certificata. In caso d'inadempienza a tali prescrizioni, il proprietario dovrà provvedere alla chiusura dell'allevamento a seguito della macellazione degli animali nei tempi stabiliti dai Servizi Veterinari. In caso di non ottemperanza anche a tali disposizioni, si procederà al depopolamento dell'azienda, come previsto dall'articolo 5, comma 3.

4. In caso di focolaio di PSA e conseguente istituzione delle zone di protezione e sorveglianza, sarà possibile ricorrere ad eventuali regimi derogatori in materia di movimentazioni degli animali e dei loro prodotti, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, solo per le aziende che avranno raggiunto e mantenuto la qualifica di Azienda certificata per PSA.

5. Le informazioni sulla qualifica sanitaria attribuita a ciascuna azienda o sulla sua eventuale variazione dovranno essere riportate nella SISAR-BDN entro 7 giorni dall'attribuzione stessa.

Articolo 9

Movimentazione dei suini

1. Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni e normative in materia, i Servizi Veterinari delle ASL autorizzano la movimentazione di suini verso il mattatoio solo a condizione che i suini in questione siano tenuti in aziende che abbiano almeno la qualifica di "Azienda controllata per PSA" e che gli stessi animali siano stati sottoposti a visita clinica con esito favorevole nelle 72 ore precedenti la movimentazione, ad eccezione di quelli allevati in aziende con qualifica di "azienda certificata per PSA" che non ricadono in zona infetta del selvatico o restrizione.

2. I Servizi Veterinari autorizzano la movimentazione di suini verso un'altra azienda solo a condizione che i suini in questione siano di aziende che abbiano esclusivamente la qualifica di "Azienda certificata per PSA", che i capi da movimentare siano stati sottoposti a visita clinica con esito favorevole nelle 72 ore precedenti la movimentazione, ad eccezione di quelli allevati in aziende con qualifica di "azienda certificata per PSA" che non ricadono in zona infetta del selvatico o restrizione e che l'azienda



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

di origine abbia uno status sanitario relativo alla malattia di Aujeszky identico o superiore rispetto all'azienda di destinazione e che siano conformi ai contenuti del Piano Regionale Aujeszky del 31.08.2021 e successive modificazioni.

3. I trasportatori di suini assicurano che gli automezzi che trasportano suini siano puliti e disinfettati, prima del carico e dopo lo scarico degli animali presso strutture idonee e autorizzate dai Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti. Tali strutture rilasciano l'attestato di avvenuta disinfezione di cui all' Allegato 8. I disinfettanti utilizzati devono rispondere ai requisiti di cui all' Allegato 9.

4. I Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti mantengono ed aggiornano regolarmente l'elenco dei punti di disinfezione pubblici e privati autorizzati; tale elenco viene trasmesso entro il 31 marzo al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità e dell'assistenza sociale e all'UdP.

5. I proprietari o i detentori degli animali hanno l'obbligo di registrare in BDN, direttamente o tramite i loro delegati, tutte le movimentazioni dei suini entro 7 giorni dalla loro effettuazione.

Articolo 10

Controlli ufficiali sulla movimentazione e trasporto dei suini

1. I Servizi Veterinari delle ASL collaborano con le Prefetture e con le Forze dell'Ordine preposte, al fine di facilitare l'attività di vigilanza sui mezzi di trasporto durante la movimentazione degli animali. In caso di riscontro di suini non identificati, oltre a quanto già previsto dalle norme vigenti, i Servizi Veterinari applicano le seguenti misure:

- i. sequestro di rigore degli animali e abbattimento e distruzione degli stessi nel più breve tempo possibile senza la corresponsione di alcun indennizzo, con spese a carico del trasportatore;
- ii. sequestro del mezzo e disinfezione dello stesso con spese a carico del proprietario del mezzo.

Articolo 11

Sorveglianza passiva nella popolazione di suini domestici

1. Al fine di garantire un'adeguata sorveglianza in tutto il territorio si eseguirà un campionamento sui capi morti e si applicheranno le misure di implementazione dell'applicativo SINVSA come indicato nella nota UdP Protocollo n.77 del 09/02/2022 e procedure operative allegate. In particolare, non sono da includere nel citato campionamento i casi sospetti di PSA in relazione ai quali ci si dovrà attenere all'articolo 13 del presente provvedimento.

2. La ripartizione dei campioni da effettuare è ripartita per ciascun ambito territoriale e nell'intero corso dell'anno.

3. I campioni verranno conferiti presso la sede dell'IZS competente per il territorio, accompagnati dalla debita scheda SINVSA, avendo cura di garantire un solo soggetto campionato per azienda interessata.

4. L'OEVR produce un apposito report di sintesi riguardante l'andamento del campionamento che viene inviato ai servizi veterinari ed al Servizio di sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare con cadenza mensile.

5. Le attività di campionamento, utilizzando la medesima scheda SINVSA, garantiranno anche l'esecuzione delle analisi per Peste suina classica sul medesimo campione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Articolo 12

Sorveglianza passiva nella popolazione di suini selvatici

1. Gli enti della amministrazione Regionale sono impegnati per una intensa e capillare collaborazione per un'opera di informazione su tutto il territorio che preveda la segnalazione ed il campionamento di suini selvatici trovati morti, secondo le disposizioni in vigore riportate nella nota UdP protocollo n.77 del 09/02/2022.
2. In particolare, le attività di campionamento e la correlata implementazione dell'applicativo SINVSA, già consolidate per la PSA, saranno estese anche alla PSC con la medesima scheda, in ottemperanza alla nota ministeriale DGSAF 29703 del 17/12/2021 avente come oggetto Peste Suina Classica - attività di sorveglianza nella popolazione selvatica.
3. L'UdP, in collaborazione con i Servizi Veterinari, l'IZS, il CFVA, l'Agenzia Forestas, le amministrazioni comunali, le associazioni venatorie e cinofile, opereranno laddove indicato dall'analisi del contesto epidemiologico fornito all'occorrenza dell'OEVR, ai fini della ricerca di carcasse di cinghiale sul territorio secondo le linee guida EFSA.

Articolo 13

Misure in caso di sospetto e conferma della presenza della PSA in suini domestici

1. Secondo quanto riportato nel Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della commissione:
L'autorità competente classifica un animale o un gruppo di animali come un caso sospetto di PSA quando:
 - a. gli esami clinici, le lesioni post mortem sono indicativi della presenza di tale malattia; oppure
 - b. i risultati ottenuti utilizzando un metodo diagnostico indicano la probabile presenza della malattia in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali;
 - c. è stata stabilita una correlazione epidemiologica con un caso confermato.L'autorità competente classifica un animale o un gruppo di animali come un caso confermato di PSA quando:
 - a. in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali è stato isolato l'agente patogeno;
 - b. in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali che presentano segni clinici compatibili con la malattia o una correlazione epidemiologica con un caso sospetto o confermato, è stato individuato un antigene o un acido nucleico specifico dell'agente patogeno; oppure
 - c. in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali che presentano segni clinici compatibili con la malattia o una correlazione epidemiologica con un caso sospetto o confermato, è stato ottenuto un risultato positivo, utilizzando un metodo diagnostico indiretto.
2. Il Veterinario Ufficiale, notifica il sospetto, individuato secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento 2020/689 e dal Manuale Operativo delle emergenze per la PSA, compilando l' Allegato 10 e procede ad effettuare i controlli atti a confermare la malattia, rilascia inoltre per iscritto ogni appropriata prescrizione al proprietario o detentore dei suini, da far firmare per ricevuta, utilizzando l' Allegato 11.
3. In caso di conferma di focolaio di PSA, Il Servizio Veterinario notifica immediatamente la conferma del focolaio al proprietario, al comune territorialmente competente, al Responsabile dell'UdP e al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità, mediante l'Allegato 10.
4. L'autorità sanitaria locale competente, secondo il regolamento 429/16 e ssm, emana l'Ordinanza



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

di abbattimento e di distruzione dei suini tenuti nell'azienda in questione secondo lo schema dell'Allegato 13. Le operazioni di abbattimento, distruzione dei suini e smaltimento delle loro carcasse sono a carico del Comune.

5. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità, con la collaborazione del Servizio Veterinario e dell'OEVR, provvede senza indugio all'emanazione dei provvedimenti istitutivi della zona di protezione e della zona di sorveglianza di cui al D.Lgs. 54/2004 per le parti che non confliggono con quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021, del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687, e del Regolamento Delegato (UE) 2020/689 del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.

6. Il Servizio Veterinario territorialmente competente, in collaborazione con l'OEVR e il Centro di riferimento ed il coordinamento UdP, effettua l'indagine epidemiologica utilizzando il modulo di cui all'Allegato 12 e ne assicura il suo corretto inserimento in forma digitale sul sistema SIMAN nel più breve tempo possibile.

7. In caso di conferma di focolaio di PSA si applica quanto previsto da ex articolo 5 del D.Lgs. 54/2004, a norma con quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021, dal regolamento (UE) 2016/429, dal Regolamento Delegato (UE) 2020/687, ed il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.

8. Il Servizio Veterinario competente per territorio assicura che, una volta effettuate le operazioni di abbattimento e distruzione dei suini, le procedure per la pulizia e la disinfezione dell'azienda siano effettuate e documentate in conformità dei Regolamenti e Decreti legislativi pertinenti, riportati nell'Allegato 14, che è inviato al Sindaco entro dieci giorni dall'abbattimento contestualmente al verbale di stima analitica di cui all'Allegato 15.

9. Tuttavia, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429 e del Regolamento Delegato (UE) 2020/687 e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/605, e del Regolamento Delegato (UE) 2020/689 del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti 2020/689 della Commissione, qualora in una azienda si riscontrino positività sierologiche al test di screening ELISA e prontamente confermate mediante Immunoblotting o Immunoperossidasi, in assenza di segni clinici compatibili con la malattia o una connessione epidemiologica con un caso sospetto o confermato, il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità, istituita l'Unità di Crisi Locale, con la collaborazione dell'OEVR e il Centro di riferimento Nazionale per la PSA, autorizza il Servizio veterinario competente per territorio all'abbattimento dei soli capi sieropositivi, a condizione che:

- i. i test virologici condotti sul o sui capi sieropositivi abbattuto non confermino la presenza di virus;
- ii. i capi risultati sieropositivi siano animali adulti di età uguale o superiore ai 2 anni;
- iii. i risultati dell'analisi del contesto epidemiologico eseguita dall'OEVR, in collaborazione con il Centro di Riferenza Nazionale per la PSA e il servizio veterinario regionale competente, siano favorevoli e contengano:
 - a. le evidenze e/o le ipotesi utili a stabilire le cause che hanno originato il contatto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- b. pregresso e ormai superato degli animali con il virus PSA;
le azioni correttive per risolvere la non conformità (ed evitare che la stessa possa ripresentarsi);
 - c. sia individuata una precisa tempistica per l'applicazione delle azione correttive e la responsabilità della loro esecuzione;
 - d. siano valutati il livello di biosicurezza, la conformità della registrazione anagrafica, il controllo delle movimentazioni, la situazione epidemiologica della malattia nelle altre due popolazioni di cinghiali e suini bradi, al fine di garantire che le sieropositività riscontrate non abbiano avuto o avranno ricadute sulla diffusione e persistenza del virus.
- iv. i rimanenti capi vengano sottoposti ad ulteriore monitoraggio e sorveglianza per PSA per almeno i successivi due mesi, in conformità con le prescrizioni e le misure adottate dal Servizio Veterinario e risultino negativi ulteriori controlli sierologici effettuati sui capi maggiori di 3 mesi di età, alla fine dei due mesi dal rilievo del sospetto, obbligatori per il dissequestro dell'azienda.

L'azienda è mantenuta sotto sequestro cautelativo secondo le prescrizioni dell'Allegato 11 e nessuna movimentazione è consentita fino alla conclusione delle indagini e della conferma di esclusione della presenza del virus in allevamento.

In particolare, il riscontro di positività deve essere prontamente notificato come sospetto attraverso il SIMAN in attesa dei riscontri positivi sopraccitati che ne determinino una chiusura come sospetto non confermato.

10. Le spese relative alle operazioni di abbattimento, distruzione dei capi e disinfezione dell'azienda sono a carico del Comune, che può fare richiesta di rimborso al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla sanità, allegando la documentazione delle spese sostenute. Il Servizio provvederà a tale rimborso ai sensi della Legge Regionale n.6 del 5 febbraio 1982 e previo parere del Responsabile dell'UdP.

Articolo 14

Revoca delle misure nelle zone di protezione e sorveglianza

1. Ai fini della revoca delle misure nelle zone di protezione e sorveglianza di cui all'articolo 13, devono essere effettuati i previsti accertamenti clinici e di laboratorio in conformità con il manuale di diagnostica ed a norma ed del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687 e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/605, e del Regolamento (UE) 689/2020 su tutte le aziende suinicole ricadenti in zone di restrizione. I competenti Servizi Veterinari inoltre compilano e tengono agli atti il modulo riportato nell' Allegato 16 dal quale risulta l'esecuzione delle attività di controllo previste e comunicano il completamento dei previsti controlli su tutte le aziende in restrizione, inviando anche un apposito riepilogo sulle attività svolte al Servizio di Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato regionale della Sanità, che provvederà alla revoca delle misure di restrizione dandone comunicazione al Responsabile dell' UdP e a tutti gli altri Enti interessati.

Articolo 15

Indennizzi agli allevatori in caso di abbattimento per focolai o per sieropositività

1. Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività sono erogate con le modalità previste dalla Legge 218/1988, dal D.Min. 298/1989, dal D.Min. 587/1996.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

2. La corresponsione degli indennizzi è vincolata al rispetto di quanto definito nel presente provvedimento e nella legislazione nazionale e dell'Unione Europea richiamata in premessa, nonché alla verifica da parte del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio dei parametri produttivi e riproduttivi nella azienda sede di focolaio nei 12 mesi precedenti, utilizzando il modulo riportato nell'Allegato 17.
3. L'individuazione delle categorie degli animali per i quali è possibile corrispondere l'indennizzo viene effettuata dal Servizio Veterinario come riportata nel verbale di stima analitico dei capi abbattuti (Allegato 15).
4. La Commissione Regionale, istituita ai sensi del D.Min. 298/1989 con Decreto dell'Assessore alla Sanità n.48 del 25.9.2012, stabilisce i criteri di calcolo dei prezzi delle categorie di suini non pubblicate nei bollettini ufficiali dell'ISMEA.
5. Il proprietario dei suini abbattuti, al fine dell'erogazione degli indennizzi di cui al presente articolo, deve presentare, entro 15 giorni dall'abbattimento, apposita richiesta al Servizio di Sanità Animale dell'ASL competente per territorio. Il Servizio veterinario provvede all'emanazione del decreto relativo alla somma da indennizzare e del provvedimento che certifichi la piena esecuzione dell'ordinanza di abbattimento e il rispetto da parte dell'allevatore sia delle disposizioni riportate nel presente provvedimento che delle norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria. Tale richiesta deve essere accompagnata da una relazione tecnica. Il Servizio Veterinario, trasmette al responsabile dell' UdP la bozza di determinazione relativa all'indennizzo degli animali abbattuti, di una copia del registro aziendale e dell'Allegato 17 di cui al presente provvedimento. Il Servizio Veterinario acquisito il parere di competenza del Responsabile dell' UdP, provvede al pagamento dell'indennizzo dove dovuto.
6. Gli indennizzi dovranno essere liquidati agli allevatori aventi diritto dall'ASL, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione provvederà a rimborsare gli oneri relativi ai suddetti indennizzi all'ASL dietro presentazione di apposita rendicontazione.

Articolo 16

Ripopolamento delle aziende sede di focolaio

1. Il ripopolamento delle aziende suinicole sottoposte ad abbattimento a seguito di focolaio, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 54/2004, ed a norma del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687 e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/605, e del Regolamento 689(2020), previa autorizzazione e sotto il controllo Servizio Veterinario, acquisito il nulla osta del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità in base all'analisi della situazione epidemiologica effettuata dall'OEVR e al conseguente parere favorevole dello stesso OEVR. Del ripopolamento sarà data comunicazione al Responsabile dell' UdP.
2. Il ripopolamento delle aziende suinicole sottoposte ad abbattimento a seguito di focolaio per le quali il Servizio veterinario abbia accertato non conformità alle disposizioni del presente provvedimento può essere consentito solo se trascorsi almeno 3 anni dall'abbattimento degli animali.

Articolo 17

Controlli ufficiali sulle macellazioni in azienda per autoconsumo

1. Nelle more dell'adozione di specifiche disposizioni da parte della Giunta regionale relative alla disciplina delle macellazioni in azienda per il consumo domestico privato, di cui alla Legge Regionale 2 agosto 2018, n.28, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 200/2010 e del D.Lgs. 27/2021, con



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

l'articolo 16, e della determinazione n.0000832 protocollo n.0024068 del 14/09/2021 Procedure per lo svolgimento della macellazione dei suini per il consumo domestico privato, la macellazione in azienda di animali della specie suina per autoconsumo familiare è consentita nelle aziende di cui all'articolo 8 da parte del Servizio Veterinario competente fino ad un massimo annuale di 4 suini adulti nel caso di aziende familiari e di 4 suini adulti e di 30 lattinzoli nel caso di aziende da riproduzione. È fatta salva la possibilità di procedere, in deroga, alla macellazione ad uso familiare di un numero più elevato di suini in caso di applicazione dell'articolo 8, comma 5 (chiusura dell'allevamento per inadempienza a prescrizioni). È quindi vietata qualsiasi forma di commercializzazione delle carni proveniente da dette macellazioni, fatte salve le deroghe previste dalla Legge regionale 11 maggio 2015, n.11 "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n.18 del 1998". I proprietari dei suini che intendono avvalersi di tale facoltà devono presentare apposita richiesta scritta al Servizio Veterinario, che assicurerà il controllo nei giorni e nell'ora concordata, previa verifica dei dati relativi all'azienda nella BDN. I Servizi Veterinari che effettuano i controlli ufficiali sulle macellazioni per autoconsumo in conformità con la legislazione vigente ed eseguono il prelievo ematico che inviano all'IZS per i test diagnostici per PSA e per la malattia di Aujeszky contestualmente all'invio del diaframma per il controllo della trichinellosi. I proprietari/detentori provvedono all'invio dei medesimi campioni di cui sopra per le macellazioni per autoconsumo che non rientrino nei controlli a campione previste secondo la determinazione n.0000832 protocollo n.0024068 del 14/09/2021 "Procedure per lo svolgimento della macellazione dei suini per il consumo domestico privato", possano effettuare autonomamente ed in modo corretto il prelievo ed il conferimento dei campioni per gli esami di laboratorio ai Servizi Veterinari delle ASSL competenti per territorio, per il successivo invio alle sedi territoriali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna. A tal fine presso i competenti Servizi veterinari della ASSL possono anche essere allestiti dei punti di raccolta per agevolare il conferimento dei campioni.

2. A conclusione della visita *post-mortem*, oltre all'annotazione ed apposizione del timbro nel registro di carico e scarico animali, il Veterinario Ufficiale appone sulla carcassa il bollo sanitario di forma rotonda riportante le indicazioni di cui all'Allegato 18, e rilascia un'attestazione di avvenuta macellazione.

3. I Servizi Veterinari competenti per territorio stabiliscono un protocollo operativo interno che tenga conto della collaborazione interdisciplinare, della razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, atto a garantire ed a intensificare il controllo delle macellazioni a domicilio, nonché il rispetto della normativa relativa al controllo della Trichinellosi.

Articolo 18

Bollatura sanitaria delle carni suine negli stabilimenti di macellazione e nei laboratori di sezionamento in Sardegna

1. Le carni fresche ottenute da suini tenuti in aziende localizzate nel territorio della Sardegna (qui di seguito denominati "suini di provenienza regionale") e macellati in stabilimenti di macellazione situati in Sardegna sono contrassegnate con un bollo sanitario di forma rettangolare, come indicato nell'Allegato 18.

2. Le carni fresche ottenute da suini tenuti sin dalla nascita e fino alla loro macellazione in aziende localizzate al di fuori del territorio della Sardegna (qui di seguito denominati "suini di provenienza extra-regionale") e trasportati ai fini delle loro macellazione in stabilimenti localizzati in Sardegna, sono contrassegnate con un bollo sanitario di forma ovale apposto ai sensi del Regolamento (CE) n.854/2004 a condizione che:

- i. gli stabilimenti di macellazione in cui i suini sono stati macellati e i laboratori in cui le loro carni sono state sezionate siano stati autorizzati a tale scopo dal Ministero della Salute;
- ii. i suini di provenienza extra-regionale siano macellati al più presto e comunque entro 72 ore



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- dall'arrivo allo stabilimento di macellazione, con modalità che garantiscano la netta separazione spaziale o temporale da altre partite di suini di provenienza regionale, in conformità con le apposite procedure riportate nel manuale di autocontrollo, preventivamente valutate e formalmente approvate dal Servizio Veterinario competente;
- iii. nei laboratori di sezionamento, l'operatore del settore alimentare responsabile del laboratorio ponga in atto apposite procedure riportate nel manuale di autocontrollo, previamente approvate dal Servizio Veterinario, nelle quali siano definite le modalità operative adottate per le attività di sezionamento che garantiscano che in detto laboratorio siano introdotte e sezionate esclusivamente carni ottenute da suini di provenienza extra-regionale; oppure che, qualora i laboratori siano stati specificatamente autorizzati dal Ministero della Salute alla introduzione di carni ottenute anche da suini di provenienza regionale, le carni suine di differente provenienza siano mantenute separate tra loro durante tutte le fasi di lavorazione e immagazzinaggio, in conformità con le apposite procedure riportate nel manuale di autocontrollo, preventivamente valutate e formalmente approvate dal Servizio Veterinario competente;
- iv. ai fini della tracciabilità dei suini vivi e carni fresche di suino in ingresso ed uscita dagli stabilimenti di macellazione e i laboratori di sezionamento in questione, gli operatori del settore alimentare responsabili mantengano un elenco dei loro fornitori e dei loro clienti, indicando la loro sede, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica nonché dettagliate informazioni sui flussi commerciali in ingresso ed uscita.
3. Qualora non conformi ai requisiti di cui al comma 2, le carni ottenute da suini di provenienza extra-regionale sono contrassegnate con il bollo sanitario rettangolare di cui al comma 1.

Articolo 19

Bollatura sanitaria delle preparazioni e dei prodotti a base di carni suine negli stabilimenti di trasformazione localizzati in Sardegna

1. Le preparazioni e i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine fresche contrassegnate dal bollo rettangolare di cui all'articolo 16.
2. Le preparazioni e i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine fresche ottenute da suini di provenienza extra-regionale sono contrassegnati con un marchio d'identificazione di forma ovale apposto ai sensi del Regolamento (CE) n.853/2004 a condizione che:
- i. gli stabilimenti in cui le carni sono state trasformate siano stati autorizzati a tale scopo dal Ministero della Salute;
- ii. gli stabilimenti autorizzati pongano in atto apposite procedure, previamente approvate dai Servizi Veterinari dell'ASL, nelle quali siano definite le modalità operative adottate per le attività di trasformazione che garantiscano che in detto stabilimento vengano introdotte e trasformate esclusivamente carni contrassegnate con bollo ovale, ottenute da suini di origine extra-regionale macellati in Sardegna in conformità con l'articolo 16, comma 2, o introdotte da stabilimenti o laboratori localizzati al di fuori della Sardegna.
- iii. ai fini della tracciabilità delle preparazioni e dei prodotti in ingresso e in uscita dagli stabilimenti di trasformazione autorizzati, i loro responsabili mantengano:
- a. un elenco dei loro fornitori e dei loro clienti, indicando la loro sede, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica;
- b. un registro di carico e scarico conforme al modello di cui all'Allegato 19. Detto registro potrà essere di tipo cartaceo o informatico; nel rispetto degli elementi indicati nell'Allegato stesso previo accordo con il Veterinario Ufficiale, e potrà essere modificato dalle aziende sulla base di specifiche esigenze organizzative e produttive;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

3. Qualora non conformi al comma 2, le preparazioni e i prodotti a base di carne sono contrassegnati col bollo rettangolare di cui al comma 1, ancorché costituiti da o contenenti carni suine fresche contrassegnate con bollo sanitario di forma ovale.
4. In deroga al comma 1, i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine fresche contrassegnate dal bollo rettangolare di cui all'articolo 16, commi 1 e 3, sono contrassegnati con marchio d'identificazione apposto ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004, a condizione che:
 - i. detti prodotti siano trasformati, secondo uno dei metodi in grado di inattivare il virus della PSA indicati nell'Allegato 20 in stabilimenti di trasformazione che abbiano ricevuto una specifica autorizzazione da parte del Ministero della Salute a tale scopo;
 - ii. negli stabilimenti autorizzati di cui al punto a) l'operatore del settore alimentare responsabile pone in atto apposite procedure, previamente valutate e formalmente approvate dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, nelle quali siano definite le modalità operative adottate per:
 - a. garantire che la trasformazione delle carni suine contrassegnate con marchio rettangolare sia conforme ad uno dei trattamenti previsti dall'Allegato 20 per ottenere prodotti a base di carne idonei alla spedizione fuori dal territorio regionale;
 - b. attenersi ai requisiti del comma 2 lettera c) oltre che adottare ed applicare un sistema affidabile di tracciabilità e rintracciabilità interna;
 - c. prevenire la possibilità di contatti e contaminazioni crociate tra materie prime, semilavorati e prodotti finiti ottenuti da suini di diversa provenienza tramite la separazione in tutte le fasi di lavorazione e immagazzinaggio.

Articolo 20

Spedizione e trasporto di carni suine fresche, preparati e prodotti a base di carne suina al di fuori del territorio della Sardegna

1. E' vietato il trasporto o la spedizione a qualsiasi titolo al di fuori del territorio della Sardegna di carni suine fresche, preparazioni e i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine fresche, contrassegnati con il bollo sanitario di forma rettangolare di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, o all'articolo 19, commi 1 e 3.
2. E' consentito Il trasporto o la spedizione al di fuori del territorio della Sardegna di carni suine fresche, preparazioni e i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine fresche, contrassegnati con il bollo sanitario di forma ovale di cui all'articolo 18, comma 2 o all'articolo 19 commi 2 e 4.

Articolo 21

Controlli ufficiali negli stabilimenti, nei laboratori e nei porti e negli aeroporti

1. Al fine di prevenire che carni suine, preparazioni o prodotti a base di carni suine non conformi ai requisiti di cui agli articoli 15, 16 e 17 vengano trasportati o spediti al di fuori del territorio della Sardegna:
 - i. i Servizi Veterinari dell'ASL assicurano che negli stabilimenti e laboratori in cui abbia luogo la macellazione di suini, o in cui carni di suino siano sezionate o trasformate sia attuato un programma di controlli ufficiali basato sulla categorizzazione del rischio come previsto dal Regolamento (CE) n.882/2004 e dal Piano Regionale di programmazione e coordinamento degli interventi in materia di controllo ufficiale degli alimenti. Dette attività di controllo devono essere adeguatamente documentate in accordo con le disposizioni impartite dal responsabile del Servizio dell'area funzionale di igiene della produzione, trasformazione e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- ii. trasporto alimenti di origine animale e loro derivati del Servizio Veterinario; nei porti e negli aeroporti si applicano le misure sanitarie previste nei protocolli operativi riportati negli allegati n.21 e n.22;
- iii. negli spacci ubicati nelle zone sterili (lato volo) degli aeroporti è consentita la vendita di alimenti di origine suina, compresi gli affettati utilizzati per la preparazione di panini o altri prodotti di pronto consumo, esclusivamente se preparati con carni fresche di suini, preparazioni di carni e prodotti a base di carni suine contrassegnati con bollo ovale;
- iv. i Servizi Veterinari provvedono ad apporre nei porti e negli aeroporti della Sardegna, in luoghi visibili al pubblico, apposita informativa sulla normativa che regola la spedizione e il trasporto di carni fresche, preparazioni e prodotti di origine suina al di fuori del territorio della Sardegna.

Articolo 22

Controlli ufficiali nei ristoranti, nelle aziende agrituristiche e in occasione delle sagre

1. Fatta salva l'esecuzione dei controlli ufficiali previsti sulle attività di ristorazione dal vigente Piano regionale di programmazione e coordinamento degli interventi in materia di controllo ufficiale degli alimenti, i Servizi Veterinari, con la eventuale collaborazione delle altre autorità a ciò preposte, sottopongono a controllo ufficiale specifico per la rintracciabilità delle carni suine e derivati i ristoranti a più alto rischio (come quelli che svolgono attività di banqueting, o con capacità ricettiva significativa di almeno cento coperti) e le aziende agrituristiche, con cadenza:
 - almeno annuale, in caso di loro localizzazione nella zona non infetta del selvatico;
 - almeno semestrale, in caso di loro localizzazione nella zona infetta del selvatico, per la verifica della conformità delle carni suine fresche, preparazioni e i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine fresche, detenute, trasformate e commercializzate con le norme stabilite in questo provvedimento e con la legislazione sanitaria vigente richiamata in premessa. Nel corso di tali controlli sarà compilata la scheda di cui all'Allegato 23.
2. Nelle aziende agrituristiche con annesso allevamento di suini, la macellazione degli animali dell'allevamento, ai fini della somministrazione delle carni o dei prodotti presso la struttura, deve avvenire esclusivamente in un mattatoio riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n.853/2004 fatte salve le deroghe previste dalla Legge Regionale 11 maggio 2015, n.11 "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n.18 del 1998".
3. Al fine di prevenire il commercio illecito di carni suine e di loro prodotti i Servizi Veterinari, in eventuale collaborazione con le altre autorità a ciò preposte, intensificheranno le attività di controllo ufficiale anche sulle altre attività di ristorazione pubblica, mediante interventi preventivi e di vigilanza sulle sagre paesane e le manifestazioni tradizionali, in particolare quelle incentrate sulla somministrazione di carni suine e/o prodotti derivati.
4. Il CFVA concorre nell'attuazione dei controlli previsti dal presente articolo a carico delle aziende agrituristiche, in conformità agli atti di coordinamento disposti dall'UdP.

Articolo 23

Controlli ufficiali sui sottoprodotti di origine suina

1. Al fine di verificare il rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009, del Regolamento (UE) 142/2011 e della Decisione 709/2014/EU, i Servizi Veterinari dell'ASL pianificano ed intensificano le attività di controllo ufficiale sulla produzione, raccolta, trasporto, deposito, lavorazione, trasformazione dei sottoprodotti di origine suina, fino all'utilizzo o smaltimento di tali sottoprodotti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Articolo 24

Rendicontazione e flusso dati

1. In caso di sospetto o conferma di PSA, i Servizi di Sanità Animale dell'ASL alimentano il flusso informativo aggiornando nel rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 3 del D.A.I.S. n.54 del 2009 il Sistema di notifica delle Malattie Animali Nazionale (qui di seguito denominato "SIMAN") con le informazioni contenute nell'Allegato 10, che viene inviato all'UdP e al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità, ed inserendo nello stesso sistema i risultati dell'indagine epidemiologica di cui all'Allegato 12 entro il termine di 48 ore dalla conferma di PSA.
2. L'indagine epidemiologica di cui al comma 1, per le informazioni non immediatamente rilevabili, deve essere completata e inserita sul SIMAN il prima possibile, e comunque al massimo entro 15 giorni dall'avvenuto abbattimento dei capi presenti nel focolaio.
3. I Servizi Veterinari di Igiene degli Alimenti di Origine Animale trasmettono semestralmente al Responsabile dell'UdP una relazione sul numero di partite di carni e di prodotti suini inviati in ambito extraregionale con indicazione della destinazione (Stato o Regione Italiana).
4. I Servizi Veterinari di Igiene degli alimenti di Origine Animale verificano che i responsabili dei macelli registrino nella BDN le informazioni riguardanti i suini macellati presso i propri stabilimenti, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 200/2010.
5. I Servizi Veterinari competenti per territorio assicurano e verificano che le macellazioni per consumo domestico privato siano registrate nella BDN, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 200/2010.
6. I Servizi Veterinari di Sanità Animale, di Igiene degli alimenti di origine animale e di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche registrano i controlli ufficiali di cui agli articoli 7, 19 e 20, nel sistema informativo regionale.
7. L'OEVR trasmetterà con frequenza trimestrale, a tutti i componenti dell'UdP, una relazione sulla situazione epidemiologica complessiva sul territorio regionale che comprenda anche la valutazione delle indagini epidemiologiche effettuate dai Servizi Veterinari a seguito di eventuali focolai.

Articolo 25

Provvedimenti e sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione di un'ordinanza emanata dall'Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 517,00 ad un massimo di € 2.582,00.
2. Ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 54/2004, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, e successive modificazioni, non provvede a notificare qualunque caso, anche solo sospetto, di cui all'articolo 3, di PSA o viola le misure sanitarie disposte per i casi di presenza o di sospetto della malattia previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.549,37 euro a 9.296,22 euro.
3. Chiunque contravvenga al divieto di cui al punto 1 dell'articolo 18 è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.
4. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 6 della L. 218/1988, chiunque contravvenga all'obbligo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 155,00 per ogni capo non abbattuto.

5. Le violazioni relative all'identificazione e alla registrazione dei suini, saranno punite ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 200/2010. A fronte delle irregolarità rispetto agli obblighi relativi alla identificazione dei suini e corretta registrazione in BDN dei dati anagrafici di cui al presente Provvedimento ed al D.Lgs. 200/2010, i Servizi Veterinari delle ASL prescriveranno al proprietario o detentore dei suini una serie di misure atte a sanare le irregolarità, entro un periodo non superiore a 15 giorni. Per le altre difformità di tipo strutturale e gestionale i Servizi Veterinari definiscono un congruo periodo di tempo per i necessari adeguamenti. In caso di inosservanza delle prescrizioni ovvero di recidive, si applicano le misure sanzionatorie previste dalle norme vigenti.

6. In caso di inadempienza da parte dell'allevatore delle prescrizioni impartite dai Servizi Veterinari in relazione alla qualifica sanitaria della propria azienda si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

7. Per le restanti violazioni alle prescrizioni del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste da:

- i. articolo 6, comma 3 della Legge n.218/88 che commina una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,00 ad un massimo € 1.291,00, ai contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Provvedimento del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320;
- ii. D.Lgs. 193/2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
- iii. D.Lgs. 190/2006 "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare";
- iv. D.Lgs. 186/2012 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera";
- v. D.Lgs. 131/2013, recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali".
- vi. Chiunque rinvenga esemplari di cinghiale feriti o deceduti è tenuto a segnalare il rinvenimento immediatamente al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. L'inosservanza della disposizione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura di euro 500,00. La sanzione amministrativa è irrogata dal Prefetto territorialmente competente e si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, in quanto compatibili.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Articolo 26

Disposizioni finali

L'UdP, il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale, i Sindaci, il Direttore Generale e i Servizi Veterinari dell'ASL, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, gli Agenti della Forza Pubblica, il CFVA, l'Agenzia Forestas, le Compagnie Barracellari, gli allevatori, i proprietari e i detentori dei suini, ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'attuazione del presente Provvedimento..

1. Il presente provvedimento sostituisce integralmente e abroga la determinazione del Responsabile dell' UdP n. 20/698 del 12.11.2018.
2. Sono parte integrante del presente Provvedimento gli allegati dal n.1 al n.24.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda alle vigenti disposizioni e normative comunitarie, nazionali e regionali.
4. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione

**II RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO
PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Elenco Allegati

- 1. Registro carico e scarico dei suini;**
- 2. Analisi del rischio;**
- 3. Programma di controllo;**
- 4. Requisiti di Biosicurezza;**
- 5. Linee guida controlli in azienda;**
- 6. Scheda di accompagnamento dei campioni;**
- 7. Lista di riscontro controllo ufficiale;**
- 8. Attestato di disinfezione automezzi;**
- 9. Disinfettanti idonei;**
- 10. Modello di denuncia PSA;**
- 11. Prescrizioni sanitarie all'allevatore;**
- 12. Schema di indagine epidemiologica;**
- 13. Schema di ordinanza di abbattimento e distruzione;**
- 14. Verbale di disinfezione;**
- 15. Verbale di stima analitica;**
- 16. Visite cliniche in zona protezione e sorveglianza;**
- 17. Lista di riscontro per indennizzo;**
- 18. Bollatura sanitaria delle carni;**
- 19. Registro di caric scarico stabilimenti;**
- 20. Trattamenti delle carni;**
- 21. Controlli presso gli aeroporti;**
- 22. Controlli presso i porti;**
- 23. Controlli aziende agrituristiche e ristoranti;**
- 24. Segnalazione avvistamenti;**